



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles 4.7.2024
C(2024) 4652 final

VERSIONE PUBBLICA

Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.

Oggetto: Aiuto di Stato SA.113437 (2024/N) – Italia – Credito d'imposta a favore di quotidiani e periodici

Signor Ministro,

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con notifica elettronica del 28 marzo 2024, registrata dalla Commissione europea lo stesso giorno, l'Italia ha notificato la misura summenzionata ("la misura notificata"), a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Su richiesta della Commissione le autorità italiane hanno successivamente fornito chiarimenti e informazioni aggiuntive il 15 maggio 2024.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1. Obiettivo della misura notificata

- (2) La misura notificata mira a sostenere la produzione e la diffusione di quotidiani e periodici cartacei pubblicati in lingua italiana. La misura notificata è calcolata sulla base dei costi per l'acquisto della carta sostenuti nel 2023 e nel 2024, attraverso la concessione di un credito d'imposta pari al massimo al 30 % di tali costi.

Onorevole Antonio Tajani
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
100135 Roma
ITALIA

- (3) Le autorità italiane spiegano che il credito d'imposta riduce i costi per le imprese editrici, in particolare quelli per la carta di quotidiani e periodici che rappresentano una quota importante delle spese per la diffusione al pubblico di pubblicazioni stampate. Tale riduzione rafforza la capacità di dette imprese di produrre, sviluppare e diffondere quotidiani e pubblicazioni stampati in lingua italiana. La misura mira a sostenere il pluralismo dei media e a preservare la specificità culturale tutelando la qualità della lingua italiana scritta nelle pubblicazioni stampate.
- (4) Le autorità italiane sottolineano che nel corso dell'ultimo decennio la prolungata crisi del settore dell'editoria (caratterizzata da una significativa riduzione delle entrate e da un minor numero di lettori disposti a pagare per le informazioni) ha avuto gravi ripercussioni sulle imprese editrici di quotidiani e periodici, esacerbando le sfide poste dalle profonde trasformazioni tecnologiche che hanno trasformato il consumo dei media e le abitudini dei lettori. Tali cambiamenti hanno costretto le imprese editrici a adottare modelli operativi digitali, che incontrano ancora difficoltà in termini di redditività e di incertezza degli sviluppi futuri del mercato. Le difficoltà del settore sono state aggravate da quelle operative ed economiche derivanti dalla pandemia di COVID-19, dal conflitto in Ucraina e dalla "crisi nel Mar Rosso" che ha coinvolto il Canale di Suez⁽¹⁾. Tali eventi hanno provocato un forte aumento dei costi delle materie prime, compresa la carta. Infatti la produzione di carta, essendo ad alta intensità energetica, è stata influenzata dall'impennata dei prezzi del gas e dell'energia elettrica. Le autorità italiane hanno spiegato che dal 2020 al 2023 i prezzi della carta sono aumentati di una percentuale compresa tra il 49 % e il 70 % (a seconda del tipo di carta), con un aumento medio dei prezzi del 60 %. Le autorità italiane sottolineano che tali fattori, congiuntamente, hanno intensificato la pressione finanziaria sul settore dell'editoria.
- (5) Le autorità italiane enfatizzano che, riducendo i costi di produzione di quotidiani e periodici su carta, la misura notificata non solo sostiene lo sviluppo di quotidiani e pubblicazioni stampati dalle imprese editrici, ma amplia anche la distribuzione delle informazioni.
- (6) La misura notificata ripropone, con poche differenze, le precedenti misure di aiuto che hanno fornito sostegno alle imprese editrici di quotidiani e riviste in relazione ai costi della carta sostenuti. Inizialmente, il 21 settembre 2005, la Commissione ha approvato una misura di aiuto nel caso n. N 178/2005 relativo agli aiuti di Stato a favore delle imprese editrici, che approvava l'utilizzo di un credito d'imposta per compensare una serie di debiti tributari, in particolare l'imposta sul reddito, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o i contributi sociali, per le spese di acquisto della carta utilizzata per prodotti editoriali in lingua italiana⁽²⁾. La Commissione ha successivamente approvato, mediante decisione

⁽¹⁾ Dall'inizio della crisi del Mar Rosso, nell'ottobre 2023, le navi commerciali che importano merci dall'Asia evitano di navigare attraverso il canale di Suez e percorrono una rotta più lunga intorno all'Africa. La rotta di trasporto marittimo più lunga comporta un aumento dei costi di trasporto e fa salire i prezzi delle materie prime, compresi quelli della carta.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005, nel caso n. N 178/2005 – Italia "Aiuto a favore delle imprese editrici consistente in un credito d'imposta per le spese di acquisto della carta utilizzata per prodotti editoriali in lingua italiana" (GU C 29 del 4.2.2006, pag. 6)
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/198964/198964_523602_29_2.pdf.

del 5 ottobre 2011, una misura analoga nel caso di aiuto di Stato SA.32886⁽³⁾. Il 20 ottobre 2021, nel caso SA.60216⁽⁴⁾, la Commissione ha adottato una misura di aiuto relativa al credito d'imposta per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 dalle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto di carta. L'ultima misura di aiuto relativa al credito d'imposta per le spese sostenute nel 2021 e nel 2022 dalle imprese editrici di quotidiani e periodici è stata adottata dalla Commissione il 28 ottobre 2022 nel caso SA.103737⁽⁵⁾.

2.2. Base giuridica

(7) Il titolo della misura è *Credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2023 e 2024 dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite* e si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- articolo 4, commi da 182 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318;
- circolare di attuazione (progetto) dell'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

⁽³⁾ Decisione della Commissione, del 5 ottobre 2011, nel caso n. SA.32886 – Italia "Aiuto a favore delle imprese editrici consistente in un credito d'imposta per le spese di acquisto della carta utilizzata per prodotti editoriali in lingua italiana" (GU C 2 del 5.2.2012, pag. 1)
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_32886.

⁽⁴⁾ Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2021, nel caso n. SA.60216 (2020/N) – Italia "Credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2019 dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite" (GU C 511 del 17.12.2021, pag. 1)
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_60216.

⁽⁵⁾ Decisione della Commissione, del 28 ottobre 2022, nel caso n. SA.103737 (2020/N) – Italia "Credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite" (GU C 449 del 25.11.2022, pag. 1)
[SA.103737 - Credito d'imposta per quotidiani e periodici per le spese sostenute nel 2021 e nel 2022 \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_103737).

- (8) Le autorità italiane hanno spiegato che la concessione dell'aiuto è subordinata alla notifica della decisione della Commissione che approva la misura notificata⁽⁶⁾.

2.3. Durata

- (9) Gli aiuti possono essere concessi nell'ambito della misura notificata unicamente per i costi sostenuti nel 2023 e nel 2024, da dedurre rispettivamente negli esercizi finanziari 2024 e 2025, a decorrere dalla notifica della decisione della Commissione che approva la suddetta misura.

2.4. Bilancio

- (10) Il bilancio della misura notificata ammonta a 60 milioni di EUR l'anno. La misura notificata è finanziata dal bilancio generale dello Stato.
- (11) L'aiuto è concesso sotto forma di credito d'imposta fino al 30 % dei costi sostenuti rispettivamente nel 2023 e nel 2024 per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa di giornali e periodici. Detto aiuto è soggetto a un limite di bilancio di 60 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che rappresenta la spesa massima ammissibile. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari, in misura proporzionale al credito di imposta richiesto.

2.5. Forma dell'aiuto

- (12) La misura notificata è un regime che assume la forma di crediti d'imposta.

2.6. Autorità che concede l'aiuto

- (13) L'autorità che concede l'aiuto è il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.7. Beneficiari, intensità degli aiuti e cumulo degli aiuti

- (14) I beneficiari della misura notificata sono le società che detengono il codice ATECO⁽⁷⁾ corrispondente alle attività editoriali per quotidiani e periodici (codice di classificazione ATECO "58 Attività editoriali", con le specifiche seguenti: 58.13 "Edizione di quotidiani" e 58.14 "Edizione di riviste e periodici").
- (15) L'aiuto non può superare il 30 % dei costi ammissibili (costi per l'acquisto di carta per la stampa di quotidiani e periodici nel 2023 e nel 2024) per ciascun

⁽⁶⁾ L'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318, prevede che il credito di imposta sia concesso subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee. Anche l'articolo 4, comma 189 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede che la concessione del credito di imposta sia subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità europee. La stessa clausola di sospensione è inserita al punto 11 del progetto di circolare di attuazione dell'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

⁽⁷⁾ ATECO sta per "ATtività ECONomica". Si tratta di un codice utilizzato dalla Camera di commercio italiana per identificare le attività economiche delle imprese.

beneficiario e non può essere cumulato con aiuti o aiuti "de minimis"⁽⁸⁾ ricevuti nel contesto di altri aiuti locali, regionali o nazionali a copertura dei medesimi costi ammissibili. Il numero stimato di beneficiari varia da 501 a 1 000.

- (16) Le autorità italiane confermano che la misura notificata non sarà utilizzata per fornire aiuti a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà⁽⁹⁾. Le autorità italiane confermano altresì che la concessione e/o il pagamento di aiuti concessi nel quadro del regime notificato a favore delle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile) sarà sospesa o sospeso, finché tali imprese non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero. ⁽¹⁰⁾

2.8. Criteri di ammissibilità e procedura per la valutazione dell'ammissibilità

- (17) Possono beneficiare della misura notificata le imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati in lingua italiana che hanno sede in uno Stato membro dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE), che hanno soggettività fiscale in Italia e sono iscritte al ROC (Registro Operatori Comunicazione) presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni⁽¹¹⁾.
- (18) La concessione del credito d'imposta segue un'istruttoria formale delle domande, priva di elementi di discrezionalità. Le imprese editrici richiedenti devono presentare la loro domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella domanda i richiedenti devono certificare, sotto la propria responsabilità, che soddisfano i criteri di ammissibilità per quotidiani e periodici soggetti alla misura, nonché fornire informazioni basate su documentazione dettagliata, comprese fatture pagate o certificazioni di revisori rilasciate da soggetti iscritti nel registro istituito presso il ministero dell'Economia e delle finanze, sulle spese per l'acquisto della carta sostenute nel periodo di

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

⁽⁹⁾ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 319, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano le condizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Nello specifico, richiamando l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318, detta disposizione stabilisce che l'eventuale concessione del credito d'imposta è subordinata all'approvazione delle autorità competenti europee. Tale condizione è ribadita ai punti 6 e 11 del progetto di circolare di attuazione dell'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Inoltre, il punto 7, lettera g), di tale progetto di circolare dispone che i richiedenti devono dichiarare di non aver ricevuto in passato aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea o di aver adempiuto all'obbligo di rimborso integrale degli stessi, unitamente agli interessi di recupero applicabili, prima di poter essere considerati idonei a beneficiare dell'aiuto.

⁽¹¹⁾ È inoltre obbligatorio indicare il possesso, nel registro delle imprese, del codice di classificazione "58 ATTIVITÀ EDITORIALI" con le specifiche seguenti: 58.13 (edizione di quotidiani) e 58.14 (edizione di riviste e periodici).

riferimento (anno 2023 e anno 2024). Dopo aver esaminato le domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituirà un elenco di sovvenzioni approvate e trasmetterà tale elenco all'Agenzia delle Entrate. Controlli successivi verificheranno il rispetto degli obblighi autocertificati dalle imprese in fase di domanda, così come quello delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare dell'aiuto, quali ad esempio il rispetto dei criteri di ammissibilità (ad esempio, requisiti sulla lingua⁽¹²⁾ e sul contenuto⁽¹³⁾) e la spesa dichiarata. Tali controlli sono effettuati in collaborazione con la Guardia di Finanza a campione⁽¹⁴⁾. Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli, le imprese devono dichiarare in fase di domanda che tutta la documentazione in loro possesso a sostegno della domanda è tenuta a disposizione per essere esibita in fase di controllo.

- (19) Se, a seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria constata l'inadempienza a uno o più degli obblighi previsti oppure i documenti presentati contengono informazioni false o le dichiarazioni rilasciate risultano false, il credito d'imposta sarà revocato. Il credito d'imposta è revocato anche nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza accerti, nell'ambito dell'attività ordinaria di controllo, che il credito d'imposta è stato utilizzato in modo abusivo.
- (20) Le autorità italiane si sono impegnate a pubblicare il testo della misura e le informazioni relative ai beneficiari degli aiuti sul sito web <https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/>.

2.9. Costi ammissibili

- (21) Le spese ammissibili per l'aiuto sono quelle sostenute nell'anno 2023 e nell'anno 2024 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici pubblicati in lingua italiana. Sono escluse dalla misura notificata le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa di determinati tipi di pubblicazioni (ad esempio i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 % dell'intero stampato; i quotidiani ed i periodici non posti in vendita)⁽¹⁵⁾.

⁽¹²⁾ Ai sensi del punto 7, lettera k), la spesa per la carta per la quale si chiede l'aiuto si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o nella lingua di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente.

⁽¹³⁾ Ad esempio, l'indicazione che i quotidiani pubblicati per i quali si richiede il credito d'imposta non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi dal beneficio, ai sensi dell'articolo 4, comma 183, della legge n. 350 del 2003 (cfr. anche considerando 33 e nota 18).

⁽¹⁴⁾ Ciò deriva da uno specifico protocollo d'intesa, rinnovato l'8 marzo 2023, riguardante la collaborazione tra il Dipartimento e la Guardia di Finanza avente l'obiettivo di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, indagare e contrastare possibili violazioni legate al versamento di contributi diretti e indiretti al settore dell'editoria. In particolare l'articolo 3 del protocollo d'intesa prevede che il Dipartimento trasmetta al Nucleo speciale entrate della Guardia di Finanza, ai fini dei controlli, un elenco dei soggetti ammessi a beneficiare dei crediti d'imposta gestiti dalla Guardia di Finanza.

⁽¹⁵⁾ L'elenco completo delle pubblicazioni escluse è stabilito dall'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA

3.1. Legalità della misura

- (22) Notificando la misura prima di attuarla⁽¹⁶⁾, le autorità italiane hanno rispettato gli obblighi loro incombenti ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

3.2. Esistenza degli aiuti

- (23) Una misura può essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (24) La misura notificata è imputabile allo Stato ed è finanziata mediante risorse statali, in quanto si fonda sulle basi giuridiche di cui al considerando (7) ed è amministrata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, inoltre è finanziata con risorse statali in quanto finanziata dal bilancio nazionale mediante la concessione di crediti d'imposta.
- (25) La misura notificata conferisce un vantaggio ai beneficiari sotto forma di crediti d'imposta (cfr. considerando (12)). La misura conferisce quindi a tali beneficiari un vantaggio che non avrebbero avuto in normali condizioni di mercato.
- (26) La misura indirizza i fondi sotto forma di credito d'imposta solo a determinate imprese editrici, vale a dire quelle che soddisfano i criteri di ammissibilità della misura, definiti come editori di quotidiani e periodici pubblicati in lingua italiana che hanno sede in uno Stato membro dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, che hanno soggettività fiscale in Italia e sono iscritte al ROC presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (cfr. considerando (17)), mentre altre imprese in una situazione di fatto e di diritto analoga all'interno del medesimo settore o di altri settori non sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto. Pertanto, il vantaggio è selettivo.
- (27) La misura notificata può falsare la concorrenza, in quanto rafforza la posizione concorrenziale dei suoi beneficiari. Essa incide anche sugli scambi tra Stati membri, dal momento che i beneficiari sono attivi in settori in cui esistono scambi all'interno dell'Unione, e alcune imprese editrici probabilmente ammissibili a norma di tale misura sono attive in diversi Stati membri.
- (28) La misura notificata costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

3.3. Valutazione della compatibilità

- (29) Non esistono attualmente quadri o orientamenti che possono essere applicati per valutare questo tipo di misure di aiuto. Per questo motivo la Commissione ritiene che la valutazione della compatibilità della misura con le norme in materia di aiuti

⁽¹⁶⁾ Cfr. considerando (8) della presente decisione.

di Stato debba basarsi direttamente sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, il quale stabilisce che si possono considerare compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

- (30) Nella sua valutazione della compatibilità, la Commissione verificherà se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Per poter essere dichiarato compatibile, l'aiuto deve prima di tutto essere destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche e, oltre a ciò, non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune⁽¹⁷⁾.

3.3.1. *Facilitazione dello sviluppo di un'attività economica*

- (31) Conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono agevolare lo sviluppo di talune attività economiche⁽¹⁸⁾.
- (32) L'obiettivo della misura è quello di sostenere la produzione, lo sviluppo e la diffusione di quotidiani e periodici in lingua italiana su supporto cartaceo. La misura mira a sostenere il pluralismo dei media e a preservare la specificità culturale tutelando la qualità della lingua italiana scritta (considerando (3)).
- (33) Con la concessione di aiuti sotto forma di credito d'imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici su carta, la misura notificata migliora la capacità dei beneficiari di produrre, sviluppare e diffondere pubblicazioni stampate, sostenendo e sviluppando il pluralismo dei media a beneficio della popolazione e della società nel suo complesso. Ciò si rispecchia nel fatto che la misura in questione mira a sostenere pubblicazioni stampate in formato cartaceo aventi il contenuto più ampio e diversificato possibile, non collegato a un determinato tipo di informazioni⁽¹⁹⁾. I criteri di ammissibilità si concentrano sui soggetti stabiliti all'interno dell'UE/del SEE che operano in Italia, rivolgendosi in modo specifico ad attività editoriali effettive ed escludendo i costi non editoriali quali la pubblicità. Ciò assicura che gli aiuti siano destinati a sostenere i compiti giornalistici fondamentali delle imprese editrici. Di conseguenza le misure consentono alle imprese editrici di sviluppare la loro attività di produzione e di diffondere quotidiani e periodici stampati, incentivandone così l'acquisto da parte dei consumatori.

⁽¹⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020, *Austria/Commissione*, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punto 19.

⁽¹⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020, *Austria/Commissione*, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punto 19.

⁽¹⁹⁾ Con alcune eccezioni espressamente indicate al punto 4 del progetto di circolare di attuazione dell'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che fa riferimento ai prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell'articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quali: i quotidiani ed i periodici ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; i quotidiani ed i periodici di pubblicità; i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza e i cataloghi; i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici; i prodotti editoriali pornografici, ecc. La carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie è anch'essa esclusa.

- (34) La misura è inoltre messa in atto in un momento di particolare difficoltà per quanto riguarda la situazione della stampa su supporto cartaceo a livello mondiale, che da anni soffre di un calo delle entrate che mette in pericolo la produzione stessa di quotidiani e periodici su carta. Le imprese editrici di quotidiani e periodici sono quindi sempre più impossibilitate a svolgere i loro compiti, che sono fondamentali per una società democratica.⁽²⁰⁾ La misura notificata mira a fornire sostegno al settore della stampa, in modo che lo stesso possa sviluppare le sue attività.
- (35) Un aiuto di Stato ha un effetto di incentivazione se incentiva il beneficiario a modificare il proprio comportamento verso lo sviluppo di una determinata attività economica perseguita dall'aiuto e se il cambiamento di comportamento non si verificherebbe in assenza di tale aiuto.
- (36) La possibilità di ottenere un rimborso parziale delle spese sostenute per l'acquisto di carta ha un importante effetto di incentivazione per le imprese a intraprendere attività finalizzate alla produzione di pubblicazioni stampate, sostenendone le decisioni strategiche ai fini della tutela del pluralismo dei media e dello sviluppo dell'accesso a fonti di informazione diversificate nel contesto delle pubblicazioni stampate. In assenza di aiuti tali attività non sarebbero svolte o sarebbero svolte in misura minore. Le autorità italiane hanno spiegato che il calcolo dell'importo del credito d'imposta per il 2023 e il 2024 era basato sui costi sostenuti rispettivamente nel 2022 e nel 2023 (ossia costi sostenuti in passato). Queste spese sono utilizzate come approssimazione dei costi che i beneficiari sosterranno, in quanto per le imprese editrici di quotidiani i costi di acquisto della carta sono ricorrenti, incoraggiando quindi il reinvestimento nelle operazioni e motivando le imprese editrici a sviluppare la produzione di pubblicazioni stampate.
- (37) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura notificata faciliti lo sviluppo dell'attività economica del settore dell'editoria, come previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

3.3.2. Conformità rispetto ad altre disposizioni del diritto dell'Unione

- (38) Gli aiuti di Stato che violano disposizioni o principi generali del diritto dell'Unione non possono essere dichiarati compatibili⁽²¹⁾.
- (39) Se da un lato sono ammissibili nell'ambito della misura le imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al considerando (17), dall'altro occorre osservare che la misura non è discriminatoria in quanto i criteri di ammissibilità garantiscono la parità di trattamento dei richiedenti, comprese le imprese editrici stabilite in altri

⁽²⁰⁾ Cfr. ad esempio le conclusioni del Consiglio, del 27 novembre 2020, sulla salvaguardia di un sistema mediatico libero e pluralistico, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione per la democrazia europea, del 3.12.2020 (COM(2020) 790 final) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione", del 3.12.2020 (COM(2020) 784 final).

⁽²¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020, *Austria/Commissione*, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punto 44.

Stati membri o nello Spazio economico europeo. La misura non crea ostacoli alla libera prestazione dei servizi, né è discriminatoria nei confronti delle imprese editrici straniere, in quanto le imprese editrici di quotidiani e periodici stabilite nello Spazio economico sono ammissibili a beneficiare del credito d'imposta se hanno soggettività fiscale in Italia (cfr. considerando (17)).

- (40) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura notificata non violi le disposizioni o i principi generali del diritto dell'Unione pertinenti e che l'obiettivo della misura di aiuto sia inoltre in linea con i principi fondamentali di cui al considerando (42) della presente decisione.

3.3.3. Effetti positivi dell'aiuto

- (41) I media in generale hanno un ruolo importante ai fini della coesione sociale, in quanto la stampa su carta contribuisce a garantire un'ampia copertura della popolazione, in particolare nelle zone rurali, e può raggiungere gruppi di popolazione che hanno difficoltà a adottare la digitalizzazione, ad esempio a causa dell'età.
- (42) L'informazione giornalistica professionale indipendente e diversificata a livello nazionale, regionale e locale è comunemente considerata un prerequisito per le democrazie, le società inclusive e le economie ben funzionanti. La libertà e il pluralismo dei media sono inoltre sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
- (43) La misura notificata mira a garantire che i quotidiani e i periodici siano ampiamente disponibili per l'intera popolazione. Date le difficoltà finanziarie che attualmente interessano il settore (cfr. considerando (4)), la Commissione ritiene che esso possa svilupparsi solo se è fornito un sostegno per promuovere la sua attività, senza il quale la diffusione di quotidiani e periodici potrebbe rischiare di scomparire.
- (44) Attraverso i crediti d'imposta la misura rafforza la capacità dei beneficiari di diffondere pubblicazioni stampate, contribuendo alla conservazione e alla promozione della specificità e del pluralismo del settore dei media. Inoltre contribuisce allo sviluppo del settore e mira a preservare la specificità culturale, tutelando la qualità dell'italiano scritto nelle notizie pubblicate in forma stampata e sostenendo le pubblicazioni in lingua italiana o nella lingua di minoranze. Sostiene inoltre le imprese editrici locali e promuove la diffusione di pubblicazioni in formati di stampa tradizionali, migliorando l'accesso alle informazioni per le categorie di popolazione con competenze digitali inferiori.

3.3.4. L'aiuto produce effetti negativi limitati sulla concorrenza e sugli scambi

- (45) La misura fornisce sostegno finanziario a determinate imprese editrici di quotidiani e periodici, rafforzando così la loro posizione sul mercato. Pertanto potrebbe falsare la concorrenza e gli scambi sul mercato dei media.
- (46) L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE richiede la valutazione di eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nei mercati dei prodotti rilevanti, vale a dire, nel caso di specie, nei mercati dei mezzi di informazione.

- (47) Gli effetti negativi della misura sulla concorrenza e sugli scambi devono essere sufficientemente limitati, cosicché il bilancio complessivo della misura sia positivo. La Corte ha chiarito che, per valutare se una misura alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, la Commissione deve ponderare l'effetto positivo dell'aiuto previsto per lo sviluppo delle attività che esso mira a sostenere rispetto agli effetti negativi che tale aiuto può avere sul mercato interno⁽²²⁾.
- (48) Nel valutare gli effetti negativi di una misura di aiuto, la Commissione valuta l'impatto sulla concorrenza tra imprese nel mercato interessato e sulla localizzazione dell'attività economica. Se l'aiuto è proporzionato, il suo impatto negativo è in linea di principio attenuato.
- (49) Nel definire la misura, le autorità italiane hanno assicurato che gli effetti negativi della misura sono limitati. La misura è in effetti concepita in modo tale che l'aiuto di Stato sia a) necessario, b) appropriato come strumento politico, c) proporzionato e d) trasparente.

3.3.4.1 Necessità della misura notificata

- (50) Gli aiuti di Stato dovrebbero essere destinati alle situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile, che i soli meccanismi del mercato non riescono a conseguire. Gli aiuti possono pertanto essere ritenuti necessari nei casi in cui la misura fornisce alle imprese editrici un incentivo ad aumentare la disponibilità di quotidiani e periodici al grande pubblico.
- (51) Vi è una forte tendenza globale che testimonia che i lettori sono meno disposti a pagare per i prodotti editoriali, in particolare per quelli stampati (cfr. considerando (4)). La forte diminuzione della domanda è stata aggravata dalle difficoltà scaturite dall'emergenza sanitaria legata alla COVID-19 e dalla recente aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia. Le gravi difficoltà economiche e finanziarie nel settore dell'editoria nel suo complesso sono state ulteriormente aggravate dalla crisi nel Mar Rosso che sta interessando il Canale di Suez. Tali eventi hanno determinato un aumento significativo dei costi delle materie prime, compresa la carta, che hanno portato quindi a un incremento del costo unitario, già elevato, dei prodotti stampati. Spesso le imprese editrici non riescono a compensare tali spese maggiori applicando prezzi più elevati e i media continuano a ricercare modelli operativi redditizi per i contenuti digitali. Coprendo una parte del costo della carta, il credito d'imposta concesso nel contesto della misura notificata sostiene la capacità delle imprese editrici di produrre, sviluppare e diffondere quotidiani e periodici stampati in lingua italiana. Tale aiuto, destinato a pubblicazioni in italiano o in lingue di minoranze linguistiche riconosciute, sostiene indirettamente la lingua italiana e la diversità culturale nella stampa. Non essendo soggetto a prescrizioni dirette per le attività editoriali, tale aiuto consente alle imprese editrici di mantenere le operazioni e di esaminare una serie più ampia di argomenti. Tale sostegno mantiene accessibili i materiali stampati e promuove la valorizzazione della scrittura italiana di qualità, rafforzando in tal modo il settore.

⁽²²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020, *Austria/Commissione*, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punto 101.

- (52) Le imprese editrici di quotidiani e periodici hanno limitate possibilità di diversificare le loro attività, di modificare o trovare nuovi modelli operativi, e le risorse finanziarie dell'editoria si basano su un duplice modello di finanziamento composto da due filoni: quello degli abbonamenti e della vendita di copie e quello delle entrate pubblicitarie. Questo sistema finora è stato alla base di uno scenario dei media libero e variegato, che riflette una diversità di opinioni, considerata fondamentale per una società democratica. Attualmente i problemi incontrati da questo modello sono talmente gravi da rendere necessari aiuti di Stato così da permettere alle imprese editrici di continuare a creare, sviluppare e diffondere quotidiani e periodici e consentire agli Stati membri di mantenere il pluralismo dei media.
- (53) Si può pertanto concludere che la misura notificata affronta un fallimento del mercato che mette a repentaglio la capacità del settore dei quotidiani e dei periodici di continuare a sviluppare le proprie attività e di adeguarsi agli sviluppi del mercato. La misura è pertanto necessaria per sviluppare il settore dell'editoria di quotidiani e periodici.

3.3.4.2 Adeguatezza della misura notificata

- (54) Una misura di aiuto non è considerata compatibile con il mercato interno se non è adeguata, vale a dire se lo stesso risultato è ottenibile mediante altre politiche o strumenti di aiuto meno distorsivi.
- (55) Il sistema di finanziamento del settore dell'editoria dei quotidiani, così come descritto nel considerando (52), nonché l'assenza di modelli operativi alternativi e le possibilità decisamente limitate di diversificare le attività di tale settore, offrono alle imprese editrici di quotidiani scarse possibilità di cambiamento sostanziale della redditività e di aumento delle entrate, nonché di continuare al contempo a produrre contenuti editoriali di qualità. Allo stesso tempo l'esistenza stessa di un panorama dei media libero che produce contenuti editoriali di qualità dipende da questo modello di finanziamento. In tale contesto altre misure, meno distorsive rispetto agli aiuti di Stato, non sono in grado di conseguire lo stesso risultato. L'aiuto è pertanto appropriato.
- (56) La Commissione ritiene quindi che la misura di aiuto sia uno strumento adeguato per sostenere lo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata, che non può essere realizzata con altri mezzi meno distorsivi.

3.3.4.3 Proporzionalità della misura notificata

- (57) Una misura di aiuto è considerata proporzionata se l'importo dell'aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per conseguire l'obiettivo perseguito di sostenere l'attività economica in questione.
- (58) La misura notificata si rivolge specificamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici stampanti e contribuisce a garantire che la loro diffusione possa continuare. A tale riguardo, le autorità italiane sottolineano che l'attuazione della

misura di aiuto è controllata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'assistenza della Guardia di Finanza⁽²³⁾.

- (59) Rispetto al notevole rallentamento finanziario del settore dei media (cfr. considerando (4)), è improbabile che l'intensità dell'aiuto, che ammonta al massimo al 30 % dei costi per l'acquisto della carta (cfr. considerando (11)), superi il minimo necessario per conseguire l'obiettivo di aiutare i beneficiari a sviluppare le loro attività di pubblicazione di quotidiani e periodici stampati. Il fatto che le autorità italiane prendano in considerazione esclusivamente costi ammissibili chiaramente definiti e limitati e adottino un sistema di monitoraggio (considerando (18)) garantisce che non si verifichino sovracompensazioni. Inoltre il credito d'imposta non può essere cumulato con aiuti o aiuti "de minimis"⁽²⁴⁾ ricevuti nel contesto di altri aiuti locali, regionali o nazionali per i medesimi costi ammissibili.
- (60) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che l'aiuto concesso nell'ambito della misura notificata sia proporzionato.

3.3.4.4 Trasparenza

- (61) Le autorità italiane si sono impegnate a pubblicare il testo della misura e le informazioni relative ai beneficiari degli aiuti sul sito web <https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/>. La misura è pertanto conforme ai requisiti di trasparenza.

3.3.5. Ponderare gli effetti positivi dell'aiuto con eventuali effetti negativi in termini di distorsioni della concorrenza e impatto negativo sugli scambi

- (62) Una misura di aiuto di Stato accuratamente strutturata dovrebbe garantire che il risultato complessivo degli effetti della misura sia positivo, ossia non incida negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (63) Come indicato nella sezione 3.3.3, sugli effetti positivi dell'aiuto, la Commissione osserva che la misura può avere un effetto positivo sull'attività economica sovvenzionata del settore dell'editoria di quotidiani. In tal modo essa può contribuire a sviluppare il pluralismo dei media, che è essenziale per il funzionamento di una società democratica.
- (64) Gli aiuti possono essere necessari qualora, in un'ottica di interesse pubblico, il mercato dei media non sia in grado, senza il sostegno dello Stato, di produrre il risultato desiderato, ritenuto necessario per garantire un livello adeguato di pluralismo dei media per lo sviluppo della politica democratica e delle economie

⁽²³⁾ Si veda in particolare l'articolo 3 del protocollo d'intesa, rinnovato l'8 marzo 2023, riguardante la collaborazione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Guardia di Finanza avente l'obiettivo di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, indagare e contrastare possibili violazioni legate al versamento di contributi diretti e indiretti al settore dell'editoria.

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

degli Stati membri e dell'Unione. La situazione in Italia è in linea con la tendenza globale, ampiamente riconosciuta, che vede le imprese editrici di quotidiani colpite da difficoltà finanziarie (come spiegato al considerando (4)).

- (65) Al fine di non pregiudicare gli effetti positivi della notifica, la concessione dei crediti d'imposta è determinata sulla base di criteri di selezione equi, obiettivi, predeterminati e trasparenti stabiliti dalla legislazione (considerando (17) e (18)).
- (66) Rispetto al lato negativo dell'aiuto, come spiegato nella sezione 3.3.4, il sostegno alle imprese editrici di quotidiani e periodici potrebbe falsare la concorrenza e il commercio nel mercato dei media. Le autorità italiane tuttavia hanno concepito la misura notificata in modo tale da ridurre al minimo la potenziale distorsione della concorrenza derivante dalla misura e da limitare gli effetti negativi sugli scambi. A tale riguardo la Commissione osserva che la misura è aperta a tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici, comprese quelle stabilite in altri Stati membri e nel SEE, che soddisfano i criteri di ammissibilità, ed evita così di favorire indebitamente alcune di esse. Inoltre, dato che la misura va a vantaggio delle pubblicazioni stampate e che i quotidiani e i periodici stampati presentano spesso contenuti intrinsecamente locali o nazionali, quali notizie locali, affari regionali e contenuti culturalmente specifici, tali pubblicazioni possono non suscitare il medesimo interesse o avere la medesima rilevanza per i lettori internazionali. Di conseguenza i loro scambi transfrontalieri sono per loro stessa natura limitati.
- (67) Come risulta dai considerando da (57) a (60), l'aiuto è considerato proporzionato e ben mirato al fallimento del mercato che si propone di affrontare, il che attenua il suo eventuale impatto negativo sulla concorrenza e sugli scambi. La misura è inoltre necessaria e appropriata per realizzare lo sviluppo dell'attività economica in questione. L'impatto complessivo sulla concorrenza è pertanto considerato positivo e gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza dovrebbero essere molto limitati.

3.3.5.1 Conclusioni sul test comparativo

- (68) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi siano limitati. Tali effetti sono superati dagli effetti positivi dell'aiuto, ossia facilitare lo sviluppo dell'attività economica del settore dell'editoria di quotidiani e periodici, contribuendo inoltre alla promozione del pluralismo dei media, che è essenziale per il funzionamento di una società democratica.
- (69) Ne consegue che l'aiuto agevola lo sviluppo di talune attività economiche senza incidere negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, come previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ha deciso pertanto di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto poiché esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: <https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA>.

La domanda deve essere trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles/Brussel
Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva

